

Costituzioni e dichiarazioni

Proemio delle Costituzioni

[134] 1. Benché debba essere la somma Sapienza e Bontà di Dio, nostro Creatore e Signore, a conservare, guidare, e condurre innanzi nel suo santo servizio questa minima Compagnia di Gesù, come si è degnata di darle inizio, e da parte nostra debba giovare a ciò più di ogni altra Costituzione esterna l'intima legge della carità e dell'amore, che lo Spirito Santo scrive ed imprime nei cuori; tuttavia, perché l'amabile disposizione della divina Provvidenza sollecita la cooperazione delle sue creature, e perché tale è l'ordine del Vicario di Cristo, e gli esempi dei santi e la stessa ragione così c'insegnano nel Signore nostro, stimiamo necessario scrivere Costituzioni, che aiutino ad avanzare meglio, conforme al nostro Istituto, nella via intrapresa del servizio di Dio.

[135] 2. E benché ciò che nel nostro disegno occupa il primo posto e ha maggior peso sia quel che riguarda il corpo intero della Compagnia, di cui si cerca sopra tutto l'unione, il buon governo e il mantenimento in buono stato, a maggior gloria di Dio; tuttavia, poiché questo corpo è formato di membri, e nell'esecuzione viene anzitutto quel che spetta agli individui, sia quanto all'ammetterli, come quanto a farli progredire e ripartirli nella vigna di Cristo nostro Signore, di qui si comincerà con l'aiuto che la Luce eterna si degnerà comunicarci per suo onore e lode (A).

Proemio delle Dichiarazioni e Osservazioni circa le Costituzioni

[136] *Le Costituzioni intendono contribuire alla conservazione ed all'accrescimento di tutto il corpo della Compagnia e dei suoi membri, a gloria di Dio e per il bene della Chiesa universale. E oltre all'essere nell'insieme e ciascuna presa da sé adatte a tal fine, devono anche soddisfare a tre condizioni:*

- 1. Che siano complete: così che, per quanto è possibile, si provveda a tutti i casi.*
- 2. Che siano chiare, perché diano minor adito a scrupoli.*
- 3. Che siano brevi: quanto completezza e chiarezza permettono, perché possano ritenersi a memoria.*

Perché queste tre condizioni siano meglio rispettate, oltre le Costituzioni più generali e sommarie, che saranno più maneggevoli per osservarle in casa e per mostrarle fuori, quando è opportuno, ci è sembrato bene nel Signor nostro stendere Dichiarazioni e Osservazioni, le quali avendo la stessa forza delle altre Costituzioni, possano chiarire più minutamente a quelli che sono incaricati degli altri, alcuni aspetti che la brevità e l'universalità delle Costituzioni rendevano meno chiari. Ma oltre le une e le altre, che vertono su punti immutabili e che devono osservarsi da tutti, si richiedono anche altre ordinanze che possano adattarsi ai tempi, ai luoghi e alle persone nelle diverse case, collegi e uffici della Compagnia, pur conservando, per quanto è possibile, l'uniformità tra tutti. Qui non si tratterà di tali ordinanze o regole; basterà avvertire che ciascuno è tenuto ad osservarle, quando viene a trovarsi dove sono in vigore, secondo la volontà di chi sarà suo superiore.

Per riprendere l'argomento in questione, l'ordine di queste Dichiarazioni seguirà puntualmente quello delle Costituzioni, parte per parte e capitolo per capitolo, qualora vi fosse qualcosa da spiegare: il che sarà indicato nelle Costituzioni da una lettera marginale, che rimanderà ad un'altra uguale nelle Dichiarazioni. Si procederà così con ordine, con l'aiuto di Colui che è principio di ogni ordine, essendo perfettissima e infinita Sapienza.

Dichiarazioni circa il proemio delle Costituzioni

[137] A. *In generale, specialmente quando si tratta di cose pratiche, conviene che si proceda dal meno al più perfetto, perché ciò che viene per ultimo nell'ordine della considerazione, la quale dal fine discende ai mezzi, viene in primo luogo nell'ordine dell'esecuzione. Pertanto, la serie ordinata delle dieci parti, in cui sono condensate tutte le Costituzioni, è questa:*

- 1. Ammissione alla probazione di quelli che desiderano seguire il nostro Istituto.*
- 2. Dimissione di quelli che non paiono adatti per esso.*
- 3. Conservazione e profitto nello spirito e nelle virtù di quelli che restano.*
- 4. Istruzione nelle lettere e negli altri mezzi in aiuto del prossimo di coloro che abbiano saputo far profitto nello spirito e nella virtù.*
- 5. Incorporazione nella Compagnia dopo tali studi.*
- 6. Norme da osservare, per quanto è in loro, da parte dei già incorporati.*
- 7. Norme da osservare con il prossimo, quando gli operai vengono ripartiti e impiegati nella vigna di Cristo nostro Signore.*
- 8. Norme riguardanti l'unione scambievole e col loro capo di quelli che si trovano ripartiti qua e là.*

9. Norme riguardanti il capo e il governo che da lui discende al corpo.

10. Quel che riguarda, in campo universale, la conservazione e lo sviluppo di tutto il corpo della Compagnia nel suo buon stato.

Questo è l'ordine che verrà seguito nelle Costituzioni e Dichiarazioni, tenendo presente il fine, cui tutti aspiriamo, della gloria e lode di Dio, nostro Creatore e Signore.

Parte Prima
Ammissione alla probazione

*

CAPITOLO I
Chi è autorizzato ad ammettere

[138] 1. Le persone che **potranno ammettere alla probazione**¹ e i limiti dei loro poteri dipenderanno dal Superiore Generale, il quale li comunicherà nella misura che gli sembrerà conveniente, mirando al maggior servizio di Dio nostro Signore.

[139] 2. Caso mai qualcuno che sembri fatto per il nostro Istituto si presentasse a chi non ha tali poteri per ammettere, può essere indirizzato alla persona che ne è provvista (A). Questo lo si può fare anche per iscritto, informando il destinatario sulle doti riscontrate in chi desidera essere ammesso ed eseguendo gli ordini che verranno dati nel Signor nostro, se egli ha la facoltà di decidere da lontano (B).

[140] A. *Qualora non fosse facile inviare un tale buon soggetto da chi detiene i poteri, si potrà, se lo si ritenga necessario o molto conveniente, ospitarlo nel frattempo presso di sé, in attesa che giunga la risposta alle informazioni inviate. Allora ci si regolerà secondo gli ordini comunicati.*

[141] B. *In via ordinaria, i superiori provinciali avranno la facoltà d'ammettere, pur stando lontani; in via eccezionale, qualunque delegato del Generale o del provinciale. Invece, i rettori dei collegi e i superiori locali **potranno essere autorizzati ad ammettere di persona, nella loro casa o collegio**², quelli che ad essi sembrassero idonei.*

[142] 3. § d'importanza capitale per il servizio di Dio che si faccia una scelta oculata dei soggetti che si ammettono, e che si sia attenti per conoscerne a fondo le doti e la vocazione. Pertanto, se colui che è provvisto di tali poteri non li esercita di persona, abbia, tra quelli che più stabilmente risiedono con lui in casa, qualcuno che lo aiuti a conoscere e a esaminare quelli che entrano, e a trattare con essi. E sia, costui, uomo discreto ed abile nel modo di fare con persone così diverse per comportamento e condizione, perché si proceda da entrambe le parti con più chiarezza e soddisfazione, a gloria di Dio.

[143] 4. Tanto chi ha il potere di ammettere come chi lo coadiuva devono conoscere tutto ciò che riguarda la Compagnia ed avere zelo per la sua prosperità, senza che alcun riguardo sia sufficiente a farli recedere da quanto stimino nel Signor nostro essere più opportuno per il servizio di Dio nella Compagnia. A tal fine, deve moderare assai il desiderio di accettare (C). E per essere più immune da ogni passione, là dove potrebbe presentarsene l'occasione (per esempio, trattandosi di parenti o amici), non deve compiere l'ufficio di esaminatore chi facesse temere, in una maniera o nell'altra, un pericolo di tal genere.

¹ Dichiarato in NC 24. (La norma qui citata dice chi può ammettere).

² Modificato da NC 40. (L'ammissione avviene nella medesima casa di noviziato).

[144] C. *Come si deve aver premura di cooperare con l'ispirazione e con la vocazione divina, e perciò sforzarsi che gli operai della vigna santa di Cristo nostro Signore si moltiplichino nella Compagnia; così si deve vigilare molto attentamente per non ammettere se non quelli che hanno le doti richieste per questo Istituto, a gloria di Dio.*

[145] 5. Chiunque esercita tale incarico deve avere per iscritto ciò che al medesimo appartiene (D), al fine d'essere in grado d'adempire meglio e con maggior sicurezza quel che in ciò si desidera per il servizio di Dio.

[146] D. *Dovunque esiste la potestà di ammettere, deve esservi un testo completo dell'Esame nelle lingue che sogliono comunemente occorrere: cioè, quella in vigore nel luogo dove si risiede e la latina. Detto Esame lo si propone a chi chiede l'ammissione prima che entri in casa per convivere con gli altri.*

Gli impedimenti poi che costringono a non ammettere, si proponano avanti ancora che uno entri in prima probazione.

Del pari, si terrà per iscritto un altro esame contenente ciò che si deve proporre di sei mesi in sei mesi, durante il biennio di probazione, e un terzo, brevissimo, del quale potranno servirsi quanti conversano con quelli che chiedono d'entrare, perché gli uni e gli altri sappiano ciò che è bene sapere avanti d'essere accolti in prima probazione. Così pure, deve aversi per iscritto qual è il compito dell'esaminatore e procurare che ciò che vi si contiene venga eseguito.

*

CAPITOLO II Quali soggetti accettare

[147] 1. Per parlare in generale di quelli che dovrebbero essere accettati, quanto maggiori doni, naturali ed infusi, avranno ricevuto da Dio nostro Signore per essere d'aiuto in ciò che la Compagnia si studia di conseguire per il servizio di Dio, tanto saranno più adatti per esservi ricevuti.

[148] 2. Per parlare in particolare di quelli che si accettano come coadiutori **per mansioni di carattere temporale o esteriore**³, si premette che non devono essere più del necessario per aiutare la Compagnia in ciò, in cui gli altri non potrebbero occuparsi senza venir meno al maggior servizio di Dio (A). D'animo, dovrebbero essere di buona indole, sereni, socievoli, amanti della virtù e della perfezione, inclini alla devozione, edificanti con le persone di casa e di fuori, contenti della sorte di Marta in Compagnia, affezionati al suo Istituto e desiderosi di esserle d'aiuto a gloria di Dio nostro Signore (B).

[149] A. *Tali sono, d'ordinario, nelle grandi case, gli uffici di cuoco, dispensiere, spenditore, portinaio, infermiere, guardarobiere, ortolano, e di cercatore là dove si vive d'elemosina. E di tali uffici potrebbero esservene altri ancora. Ma poiché, secondo il maggiore o minor numero di persone presenti nelle case o collegi, e secondo che tali incombenze siano più o meno distrattive, potrebbe essere o no necessario impegnarvi interamente, il deciderlo lo si lascia alla discrezione di chi ha l'incarico degli altri. Solamente, in questo incarico si tenga presente che il fine che spinge ad ammettere soggetti simili in Compagnia è il bisogno di dar sollievo, perché si consacrino ad attività di maggior servizio di Dio nostro Signore, a quelli che faticano nella sua vigna o che attendono agli studi per poi faticare in essa.*

[150] B. *Se si scorgesse un individuo disposto così che apparisse non doversi, alla lunga, contentare di servire in lavori esteriori, ma **risultasse che è inclinato agli studi o al sacerdozio, non sarebbe buona cosa accoglierlo come coadiutore temporale***⁴, se non desse affidamento d'aver la capacità per proseguire quanto è necessario.

[151] 3. Quanto a ciò che appare esternamente, dovrebbero avere presenza decorosa, salute, età e forze adatte alle fatiche materiali, che occorrono in Compagnia. Ed abbiano, o sia lecito sperare che avranno, buona capacità per esserle d'aiuto.

[152] 4. Per lo scopo, cui tende il nostro Istituto e il nostro genere di vita, siamo persuasi nel Signor nostro che non conviene per il suo maggior servizio e lode che vi si ammettano persone d'indole molto difficile o inutili all'Ordine, anche se per esse non riuscirebbe inutile l'esservi ammesse.

³ Cfr. NC 6.

⁴ Dichiarato in NC 81 § 3, 83 § 3, 98, 243 § 2. (A proposito degli studi dei Fratelli).

[153] 5. I candidati ammessi per servire nell'attività spirituale, dovrebbero avere le qualità seguenti, in vista dei requisiti per tale funzione, perché le anime ne traggano giovamento.

[154] 6. Quanto all'intelletto: sana dottrina, o attitudine ad acquisirla, criterio nell'agire o segni evidenti di buon giudizio, con cui acquistarlo.

[155] 7. Quanto alla memoria: capacità d'apprendere e fedeltà nel ritenere ciò che si è appreso.

[156] 8. Quanto alla volontà: abbiano il desiderio d'ogni virtù e perfezione spirituale; siano sereni, costanti e coraggiosi nelle iniziative in servizio di Dio, zelanti della salvezza delle anime, e perciò affezionati al nostro Istituto, che è direttamente ordinato ad aiutarle e disporle a conseguire il loro ultimo fine dalla mano di Dio nostro Creatore e Signore.

[157] 9. Quanto a ciò che appare esternamente, è da desiderare la grazia del parlare, tanto necessaria per i contatti col prossimo.

[158] 10. La presenza decorosa, che contribuisce maggiormente, di solito, all'edificazione di quelli con i quali si hanno rapporti.

[159] 11. La salute e le forze, che permettono di sopportare le fatiche del nostro Istituto.

[160] 12. **L'età** conveniente a quanto si è detto. **Questa dev'essere superiore ai quattordici anni per essere ammessi alla probazione⁵, e ai venticinque per la professione⁶.**

[161] 13. I doni esterni di nobiltà, ricchezza, notorietà e simili, come non bastano se gli altri difettano, così non sono necessari quando si hanno gli altri. Tuttavia, per quel che giovano all'edificazione, rendono più idonei ad esser ricevuti quelli che, privi di essi, lo sarebbero ugualmente per le altre qualità citate sopra. E quanto più chi desidera l'ammissione si distinguerà in esse tanto più sarà adatto per la Compagnia a gloria di Dio nostro Signore; quanto meno vi si distinguerà, tanto meno lo sarà (C). Peraltro, la misura da usarsi in ogni caso l'insegnerà l'unzione santa della Sapienza divina a coloro che hanno tale incarico per il suo maggior servizio e per la sua più grande lode.

[162] C. *Una persona adatta sotto ogni riguardo per la Compagnia dovrebbe possedere tutte queste doti. Ma può avvenire che gliene manchi qualcuna, come le forze fisiche o l'età per la professione o altro del genere. Se si stimasse nel Signore che tale mancanza è compensata dalle rimanenti qualità, e che tutto sommato l'ammetterlo sarebbe di servizio di Dio nostro Signore e conveniente al fine della Compagnia, gli si potrà accordare una dispensa dal Superiore Generale o da altri, nei limiti dell'autorità che questi avrà loro comunicata.*

⁵ Dichiarato in NC 24 § 3. (Il diritto comune richiede che chi entra in noviziato abbia compiuto il diciassettesimo § CIC 643, 1°; CCEO 450, 4° § o diciottesimo § CCEO 450, 1° § anno di età; per privilegio la Compagnia può ammettere prima di questa età, ma tale facoltà è riservata al P. Generale).

⁶ Modificato da NC 119. (Per l'emissione degli ultimi voti si richiede non già una certa determinata età ma dieci anni trascorsi in Compagnia dall'ingresso in noviziato).

*

CAPITOLO III Ciò che impedisce l'ammissione in Compagnia

[163] 1. La carità e lo zelo delle anime, in cui la Compagnia si esercita secondo il fine del suo Istituto, abbraccia ogni specie di persone per servirle ed aiutarle, nel Signore di tutti, a conseguire la beatitudine. Tuttavia, quando si tratta di accoglierle nel corpo di questa stessa Compagnia, non si devono prendere, come s'è detto, se non quelli che si stimino utili per il fine che si persegue.

[164] 2. Degli impedimenti all'ammissione, alcuni sono **assolutamente esclusori**⁷ per validi motivi che ci determinano nel Signor nostro. Essi sono i seguenti:

[165] 3. **Il fatto di essersi separato per qualche tempo dal grembo della Santa Chiesa, rinnegando la fede in mezzo agli infedeli, o cadendo in errori contro di essa tanto da essere condannato con pubblica sentenza (A); oppure l'essersi separato dalla sua unità come scismatico (B)**⁸.

[166] A. *Anche se la condanna non si è avuta con pubblica sentenza, qualora il suo errore sia stato pubblico e si abbiano forti sospetti sull'individuo, e si tema ch'egli possa venir chiamato in giudizio, non deve essere ammesso. Tuttavia, la decisione spetterà al Superiore Generale.*

[167] B. *Quanto allo scisma, chi nasce in terra scismatica, così da essere lo scisma piuttosto un peccato esteso a tutti che soltanto personale di un individuo, non perciò dovrebbe essere escluso dalla Compagnia (e lo stesso valga per chi fosse nato in terra di eretici). S'intende, piuttosto, chi fosse infame, colpito da scomunica, e avesse disprezzato l'autorità e la solerte premura della nostra Santa Madre Chiesa, per cui il peccato d'eresia o di scisma sia suo personale e non esteso a tutta la nazione o patria.*

[168] 4. **Il fatto d'aver commesso un omicidio**⁹ (C) o **l'essere infame per gravissimi peccati (D)**¹⁰.

[169] C. *Quanto all'omicidio, e così anche per gli altri reati, non v'è bisogno di dichiarazione alcuna. Peraltro, nel dubbio che vi sia stato o no effettivamente, il giudicarlo spetterà al Generale, che non si mostrerà facile in dubbi del genere. Il mandante che di proposito avrà spinto ad uccidere, se il delitto sarà stato compiuto, anch'egli sarà ritenuto omicida benché non l'abbia fatto di proprio pugno.*

⁷ Modificato da NC 27, 28. (Gli impedimenti che nelle Costituzioni sono considerati invalidanti, attualmente sono causa di divieto di ammissione senza il permesso del Generale).

⁸ Modificato da NC 27, 28, 1°. (Quanto alla natura dell'impedimento e al suo tenore).

⁹ Modificato da NC 27, 28, 2°. (Quanto alla natura dell'impedimento e al suo tenore).

¹⁰ Modificato da NC 27, 28, 3°. (Quanto alla natura dell'impedimento e al suo tenore).

[170] D. *L'infamia per gravissimi peccati s'intende costituire impedimento nel luogo dove chi ha peccato in tal modo l'abbia effettivamente contratta. Tuttavia, se si fosse distanti da quel luogo e la persona apparisse così seriamente ravveduta da esser sicuri sul suo conto, la si potrebbe ammettere nel Signor nostro. Spetterà al giudizio del Superiore Generale decidere se le colpe in questione siano o no gravissime.*

[171] 5. **Il fatto d'aver preso l'abito d'un istituto religioso (E), o d'essere stato eremita, indossando vesti monacali¹¹.**

[172] E. *Per i motivi, cui si accenna nell'Esame, non può ottenere l'ammissione non solo se ha fatta la professione, ma anche se ha indossato l'abito sia pure un giorno solo. Tuttavia, è chiaro che deve averlo preso per divenire religioso, e non per qualche altro motivo occasionale.*

[173] 6. **[Il fatto d'esser legato da vincolo di matrimonio¹² o di legittima servitù¹³ (F).**

[174] F. *Ma una volta sciolto tale vincolo con il consenso del padrone o della moglie, purché si osservino le altre formalità consuete, secondo la sana dottrina e le consuetudini di Santa Chiesa, l'impedimento cesserebbe.*

[175] 7. **Il fatto d'avere una infermità mentale, per cui il giudizio ne risulti oscurato e non resti sano, o l'avervi una notevole predisposizione¹⁴, com'è spiegato più diffusamente nell'Esame (G).**

[176] G. *Circa tutti gli impedimenti elencati, è bene che né il Superiore Generale e neppure l'intera Compagnia abbiano i poteri di dispensare, perché l'interesse collettivo esige che non si dispensi in cose simili. Però, quando si nota qualche impedimento del genere in un individuo fornito tuttavia di tali altre doti, per cui la Compagnia potrebbe con certezza ricavarne molto di buono per il servizio di Dio nostro Signore, **egli** può inoltrare una supplica **al Sommo Pontefice o al suo Nunzio o al Penitenziere maggiore¹⁵** perché gli si conceda di poter essere ammesso in Compagnia, se il Superiore Generale non vi si oppone. E questi potrà dare il suo consenso, a patto che non si apra la porta a troppa gente né ad individui sprovvisti di quelle doti non comuni, di cui s'è parlato.*

[177] 8. Vi sono altri impedimenti, i quali, benché presi singolarmente non escludano dalla Compagnia (H), rendono meno idoneo chi desidera farne parte. E il difetto potrebbe

¹¹ Modificato da NC 27, 28, 4°. (Quanto alla natura dell'impedimento). Specificato in NC 28, 4°. (Quanto al suo tenore).

¹² Abrogato. (In quanto stabilito come impedimento dal diritto proprio della Compagnia; per il diritto comune infatti § CIC 643, § 1, 2°; CCEO 450, 6° § è ammesso invalidamente al noviziato chi è sposato, durante il matrimonio).

¹³ Abrogato. (La legittima servitù, sancita cioè da legge positiva, non esiste più).

¹⁴ Modificato da NC 30. (Come impedimento in senso stretto; resta un "impedimento" che rende il candidato alla Compagnia inadatto o meno adatto, similmente a P.I. c. 3 n. 8, H [177-178] e 16 [185]).

¹⁵ Modificato da NC 28. (In caso di divieti all'ammissione si richiede la licenza del Generale).

essere tanto rilevante che accettare qualcuno con tal macchia non sarebbe un servizio reso a Dio.

[178] H. *Ogni impedimento di questa seconda categoria potrebbe bastare da solo a precludere l'ammissione. Ma può darsi che altre ottime qualità compensino l'uno o l'altro di tali difetti sì da sembrare nel Signore nostro doversi tollerare. Il deciderlo spetterà alla discrezione di chi ha il potere d'ammettere; come anche il dispensare in simili casi, salvo il parere del superiore, che dovrà essere informato delle difficoltà insorgenti, e del quale si dovranno seguire le direttive.*

[179] 9. Tali impedimenti sono del tipo seguente. Quanto all'animo, passioni che appaiono indomabili, o abitudini di peccato, di cui non si spera una più che soddisfacente emendazione.

[180] 10. Un'intenzione priva della rettitudine richiesta per entrare in religione, anzi frammischiata con fini umani.

[181] 11. Un'incostanza o accentuata incertezza d'animo, per cui si presuma che chi desidera di entrare varrebbe a poco.

[182] 12. Una pietà indiscreta, che rende alcuni vittime di illusioni e di errori gravi.

[183] 13. Una mancanza d'istruzione o di capacità intellettuale o di memoria per apprenderla, o di comunicativa per impartirla, in persone che appaiono intenzionate o desiderose di salir di grado rispetto ai coadiutori temporali.

[184] 14. Una mancanza di giudizio o una grave ostinazione nel proprio parere, il che crea situazioni incresciose in ogni congregazione.

[185] 15. Quanto a ciò che appare esternamente, un difetto fisico, qualche malattia e debolezza o alcune spiccate deformità (I).

Età molto tenera o **molto avanzata**¹⁶ (K).

Debiti¹⁷ od obblighi civili (L).

[186] I. *Occorre avvertire che non sono per la Compagnia individui con deformità o difetti notevoli, quali, ad esempio, la gobba o altre anomalie deformanti sia naturali che accidentali, causate da ferite e cose simili. Tutto ciò, infatti, è incompatibile col sacerdozio*¹⁸ *e non giova all'edificazione del prossimo, con il quale bisogna avere contatti, conforme al nostro Istituto. Tranne il caso, come s'è detto sopra, di virtù eccezionale e di doni di Dio, con i quali si pensi che tali menomazioni fisiche accresceranno più che diminuire l'edificazione.*

¹⁶ Modificato da NC 28, 6°. (Un'età superiore ai cinquant'anni è causa di illiceità nell'ammettere).

¹⁷ (Si faccia attenzione a CIC 644: "I Superiori non ammettano al noviziato [...] persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli"; e a quanto prescritto da CCEO 452).

¹⁸ (L'irregolarità dovuta a difetti di coloro che non possono compiere convenientemente il ministero dell'altare a causa di deformità fisica § cfr. CIC del 1917: 984, 2° § non esiste più § CIC 1041).

[187] K. *Quanto all'età, inferiore ai quattordici anni per accettare in probazione, e ai venticinque per la professione*¹⁹, se per motivi particolari si stimasse utile al fine del maggior servizio di Dio, cui si aspira, di anticipare tale data in favore di certi soggetti, il Superiore Generale potrà, dopo matura considerazione, accordare la dispensa. In caso d'età troppo avanzata, sarà lui stesso a ravvisare se sia opportuno per il bene universale passar sopra o no a questo inconveniente.

[188] L. *Circa i debiti, si badi bene che non ne derivi occasione di scandalo o di turbamento; e ciò vale ancor più per gli obblighi civili protetti dal diritto, per non parlare del riguardo dovuto all'edificazione.*

[189] 16. Quanto più uno è soggetto a tutti questi difetti, tanto meno è adatto per servire nella Compagnia Dio nostro Signore in aiuto delle anime. E chi deve accettare guardi che per la carità verso di un singolo non pregiudichi quella dovuta a tutti, che è sempre da preferirsi come più importante per la gloria e l'onore di Cristo nostro Signore.

¹⁹ Modificato da NC 119. (Cfr. nota 6 a [160]).

*

CAPITOLO IV

Comportamento da seguire con quelli che si ammettono

[190] 1. Perché la sua divina e somma Maestà si serva di questa minima Compagnia importa molto, ne siamo persuasi nel Signor nostro, che le persone che vi si accettano non solo siano provate a lungo, prima d'esserle incorporate, ma siano anche profondamente conosciute avanti d'essere ammesse alla probazione, che si trascorre in comune partecipazione di vita con gli altri che sono in casa. § bene, pertanto, che vi sia una foresteria, presso la nostra abitazione comune (A), ove come ospiti siano alloggiati, per dodici o anche venti e più giorni, quanti vengono ammessi, come al superiore parrà meglio nel Signore. Durante tale periodo, **costoro siano maggiormente informati su quanto riguarda la Compagnia, e la Compagnia acquisti maggior conoscenza di essi nel Signor nostro**²⁰.

[191] A. *Quando non è possibile avere una casa di probazione distinta e vicina alla nostra, occorre fare in modo che nella nostra stessa abitazione venga destinata una parte a tale scopo. Così, quelli che vi sono accolti avranno minor occasione di contatti con altri che non siano quelli designati dal superiore.*

[192] 2. In questa casa, detta di prima probazione, è consentito ammettere più alla svelta quelli che lo desiderano, se si scorge chiaramente che sono adatti a servire Dio nostro Signore in questa Compagnia. Al contrario, se fosse evidente che non lo sono, potranno esser dimessi senz'altro, aiutandoli con consigli e come meglio la carità suggerirà a servire altrove Dio nostro Signore.

[193] 3. Può darsi che alla Compagnia le cose non siano chiare quanto è necessario, dopo che un individuo avrà manifestato il suo desiderio e sarà stato interrogato, con riguardo, sugli impedimenti della prima serie; e dopo che gli sarà stata proposta la sostanza del nostro Istituto, gli esperimenti che si fanno e le difficoltà che in esso s'incontrano. In tal caso, anche se la persona manifesta la volontà decisa d'entrare in Compagnia per vivervi e morire (senza di che normalmente nessuno dovrebbe ottenere l'ammissione in prima probazione) (B), si differirà per alcun tempo la risposta e la decisione definitiva (C). Intanto il caso potrà esser meglio considerato e raccomandato a Dio nostro Signore, e potranno svolgersi le opportune ricerche per conoscere l'individuo (D) e metterne anche alla prova la costanza. Circa poi la durata di questo rinvio e di queste ricerche, essa dovrà lasciarsi alla discreta riflessione di chi ha il potere d'ammettere, il quale in ogni caso dovrà aver di mira il maggior servizio di Dio.

[194] B. *Se per giusti motivi fosse ammesso in casa qualcuno non del tutto deciso a servire Dio nostro Signore in Compagnia, lo si terrà come ospite, e non per farvi la prima o seconda probazione. Peraltro, se così fosse, chi governa la casa non lo deve concedere facilmente per più di tre giorni, né senza il permesso del Superiore Generale o almeno del provinciale. E dove si trovano novizi, tale permesso sarà dato più difficilmente che dove non ve ne sono.*

²⁰ Dichiarato in NC 31. (Circa il modo di fare la prima probazione).

[195] C. *D'ordinario, si deve tener fermo sul rinviare di qualche tempo la risposta e la decisione definitiva e sul fare ricerche per conoscer meglio l'individuo. Tuttavia, in casi speciali (per esempio, se si rilevano doti non comuni e v'è pericolo che soggetti di tal genere si orientino altrove o restino molto turbati per il differimento), si potrebbe essere più sbrigativi nelle dovute ricerche e accoglierli nella casa di prima probazione, o inviarli, appena esaminati, in altra residenza della Compagnia.*

[196] D. *Circa le ricerche da farsi per conoscere chi desidera entrare, ci si servirà del compendio dell'Esame, dal quale vengono a sapersi gli impedimenti della prima e seconda serie, toccati nel capitolo terzo, quali sono la mancanza di salute, la minorazione fisica, gli obblighi civili o i debiti.*

Gioverà pure che, oltre l'esaminatore, anche altri designati in aggiunta dal superiore abbiano contatti o conversino con l'individuo. Si può anche, una volta appreso il suo nome e quello dei suoi conoscenti, assumere informazioni sul suo conto fuori di casa, se non v'è alcuno sul posto che lo conosca sufficientemente.

*Si può inoltre, per alcun tempo, **fargli frequentare la confessione nella nostra chiesa**²¹, prima ch'egli entri in casa. E qualora il dubbio perduri, il fargli fare gli Esercizi spirituali sarà di non poca utilità per avere di lui la chiarezza necessaria a gloria di Dio nostro Signore.*

[197] 4. Quando si sarà deciso in nostro Signore che è bene ammettere un soggetto alla probazione, egli potrà venirvi, vestito dei suoi abiti soliti o come gli farà più devozione, salvo diverso avviso del superiore. E si sistemerà in qualità di ospite nella casa di probazione o nella foresteria. L'indomani poi gli si spiegherà come debba comportarsi. In particolare, gli si raccomanderà, a meno che il superiore per cose urgenti non disponesse altrimenti, che abbia contatti sia a voce che per iscritto unicamente con quelli che saranno stati designati dal superiore, e con nessun altro né di casa né di fuori. Così, più liberamente gli sarà dato di considerare tra sé e sé e con Dio nostro Signore la propria vocazione e l'intenzione di servire, in Compagnia, la sua divina e somma Maestà.

[198] 5. Trascorsi due o tre giorni dall'ingresso nella casa di probazione, lo si comincerà ad esaminare più minutamente, come s'è detto nelle norme dell'esaminatore, e gli si lascerà una copia scritta dell'Esame, perché lo consideri da solo con maggior attenzione. Quindi, scorrerà le Bolle e le Costituzioni e regole da osservarsi in Compagnia e nella casa dove sta per entrare (E). **Quelli poi che avranno compiuto gli studi, faranno una lezione sulla materia delle singole facoltà da essi frequentate, davanti alle persone che il superiore stabilirà, perché ci si renda conto delle loro capacità in ciò che riguarda la dottrina e il modo di proporla**²².

[199] E. *A quanti non comprendessero il latino, basterà spiegare la sostanza delle Bolle, e così pure delle Costituzioni e regole. Di queste, è inteso che si dovranno mostrare quelle che ciascuno è tenuto a osservare. Se ne potrà tenere un compendio, che insieme all'Esame si possa lasciare a disposizione di ciascuno per considerarlo meglio da solo, con comodo.*

²¹ (Si badi, per analogia, a CIC 630 § 1: "I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza"; cfr. anche CCEO 473 § 2, 2°; 474 § 2).

²² Modificato da NC 26 § 2, 91. (Quanto qui richiesto si effettua oggi con modalità differenti).

[200] 6. Similmente, durante tale periodo della prima probazione, costoro manifesteranno la propria coscienza al superiore o ad un altro designato da lui, a meno che, con il consenso del medesimo superiore, ciò venga differito ad altro tempo. Faranno anche una confessione generale, se ancora non l'avessero fatta, **[al confessore che sarà loro assegnato]**²³. Finalmente, dopo aver annotato e sottoscritto di proprio pugno (*F*), nel libro a ciò destinato, l'elenco delle cose portate con sé e l'impegno di osservare tutto ciò che è stato loro esposto, si riconcilieranno e riceveranno la Santa Comunione; ed entreranno nella casa, in cui abita e vive la comunità, per trascorrervi la seconda e più lunga probazione.

[201] *F. Se non sanno scrivere, un altro scriverà in loro presenza e a nome loro.*

[202] 7. Quanto si è detto di quelli che entrano per la prima volta, s'osserverà anche, in gran parte, con quelli che provengono dagli studi o da altre residenze della Compagnia, e **[che non vi sono stati ricevuti né per professi né per coadiutori formati]**²⁴, né sono stati esaminati diligentemente altrove (*G*). Infatti, quanto maggiore è la chiarezza con cui si agisce, tanto più ciascuno rimane costante nella sua vocazione. E la Compagnia può anche meglio discernere se convenga che quel tale resti in essa per la maggior gloria e lode di Dio nostro Signore.

[203] *G. A parte il differimento dell'ammissione alla prima probazione (differimento che non è consentito per coloro che sono già stati in altre residenze della Compagnia), quasi tutto il resto si applica anche verso costoro. Peraltro, più si conoscono quelli che vengono ammessi alla prima probazione e più si è sicuri di loro, meno sono necessarie le ricerche solite a farsi per raggiungere tale conoscenza e sicurezza.*

²³ Abrogato da CIC 630 § 1; CCEO 473 § 2, 2°; 474 § 2.

²⁴ Abrogato. (Questa norma non ha applicazione, poiché tutti gli Scolastici emettono voti pubblici al termine del noviziato, prima di essere inviati agli studi: cfr. NC 6 § 1, 2°).